



COMUNE DI MILANO

**REGOLAMENTO LOCALE
D'IGIENE**

Titolo II



COMUNE DI MILANO

**MODIFICHE DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO D'IGIENE
APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 4 NOVEMBRE 1996 CON DELIBERAZIONE N. 97/96 - ATTI
P.G. 198115.400/96 DIVENUTA ESECUTIVA IL 7 FEBBRAIO
1997.**

Si ritiene opportuno precisare che alle norme modificate con la delibera sopra riportata si applicano comunque le disposizioni degli artt. 1 e 3 delle norme finali del Regolamento d'Igiene, che si allegano in calce.

TITOLO II
IGIENE DEL TERRITORIO

INDICE SISTEMATICO

TITOLO II

IGIENE DEL TERRITORIO

- Cap. 1 - Scarichi idrici
- Cap. 2 - Suolo
- Cap. 3 - Acque superficiali
- Cap. 4 - Fognatura
- Cap. 5 - Inquinamento atmosferico
- Cap. 6 - Insedimenti di attività produttive e/o di prestazioni di servizi
- Cap. 7 - Vibrazioni, rumori e radiazioni non ionizzanti
- Cap. 8 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
- Cap. 9 - Detergenti sintetici
- Cap. 10 - Prodotti fitosanitari.

INDICE ANALITICO
TITOLO II
IGIENE DEL TERRITORIO

- Cap. 1 - Scarichi idrici
 - 2.1.1. Autorizzazioni
 - 2.1.2. Vigilanza e controllo
 - 2.1.3. Campionamento degli scarichi
 - 2.1.4. Scarichi provenienti da insediamenti produttivi
 - 2.1.5. Scarichi provenienti da insediamenti civili
 - 2.1.6. Insediamenti civili adibiti a prestazione di servizio
 - 2.1.7. Scarichi provenienti da insediamenti adibiti allo svolgimento di attività sanitaria
 - 2.1.8. Acque di prima pioggia
 - 2.1.9. Scarichi provenienti dal lavaggio cisterne o serbatoi
 - 2.1.10. Provvedimenti del Sindaco in materia di scarichi

- Cap. 2 - Suolo
 - 2.2.1. Terreni non edificati
 - 2.2.2. Irrigazioni
 - 2.2.3. Coltivazioni a riso
 - 2.2.4. Utilizzazione a scopo agronomico dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici
 - 2.2.5. Compost
 - 2.2.6. Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi
 - 2.2.7. Stoccaggio di liquidi inquinanti
 - 2.2.8. Accumulo in spazi aperti
 - 2.2.9. Scarichi sul suolo e nel sottosuolo
 - 2.2.9.1. Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo
 - 2.2.9.2. Scarichi nel sottosuolo
 - 2.2.10. Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche
 - 2.2.11. Opere di smaltimento
 - 2.2.12. Svuotamento delle opere di smaltimento
 - 2.2.13. Trasporto e smaltimento
 - 2.2.14. Serbatoi di trasporto

Cap. 3 - Acque superficiali

- 2.3.1. Opere che ostacolano il deflusso delle acque
- 2.3.2. Divieto di uso di acque infette, sporche, alterate
- 2.3.3. Bacini artificiali, recipienti
- 2.3.4. Acque meteoriche
- 2.3.5. Corsi d'acqua artificiali (canali)
- 2.3.6. Corsi d'acqua naturali
- 2.3.7. Ordinanze
- 2.3.8. Autorizzazione allo scarico in acque superficiali
- 2.3.9. Scarichi di insediamenti produttivi recapitanti in acque superficiali
- 2.3.10. Scarichi civili
- 2.3.11. Scarichi delle pubbliche fognature
- 2.3.12. Attività di balneazione

Cap. 4 - Fognatura

- 2.4.1. Condotture pluviali
- 2.4.2. Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura
- 2.4.3. Scarichi di insediamenti produttivi recapitanti in pubblica fognatura
- 2.4.4. Scarichi di insediamenti adibiti a prestazioni di servizio e civili in pubblica fognatura
- 2.4.5. Vasche di contenimento o confinamento di sostanze inquinanti
- 2.4.6. Autorizzazioni allo scarico nella pubblica fognatura

Cap. 5 - Inquinamento dell'aria

- 2.5.1. Ambito della disciplina
- 2.5.2. Impianti termici
- 2.5.3. Combustibili
- 2.5.4. Camini
- 2.5.5. Focolari
- 2.5.6. Prescrizioni
- 2.5.7. Impianti per uso industriale, artigianale o di pubblica utilità
- 2.5.8. Guasti accidentali agli impianti di abbattimento
- 2.5.9. Divieto di combustione all'aperto
- 2.5.10. Veicoli a motore
- 2.5.11. Altre fonti di emissioni
- 2.5.12. Provvedimenti per la tutela della qualità... dell'aria

Cap. 6 - Inseidiamenti di attività produttive e/o di prestazioni di servizio

- 2.6.1. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorativa e depositi
- 2.6.2. Industri insalubri
- 2.6.3. Nuove lavorazioni Industrie di I e II classe
- 2.6.4. Lavorazioni insalubri esistenti di I e II classe - Norma Transitoria
- 2.6.5. Cessazione attività Insalubre di I classe
- 2.6.6. Aree industriali dismesse

Cap. 7 - Vibrazioni, Rumore, e Radiazioni non ionizzanti

- A) Vibrazioni
 - 2.7.1. Campo di applicazione
 - 2.7.2. Modalità di misura
 - 2.7.3. Limiti massimi consentiti
- B) Rumore
 - 2.7.4. Disposizioni Generali
 - 2.7.5.1. Deroghe
 - 2.7.5.2. Emissioni sonore da campane
 - 2.7.5.3. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
 - 2.7.5.4. Attività... rumorose temporanee da cantiere
- C) Radiazioni non ionizzanti
 - 2.7.6. Radiazioni non ionizzanti

Cap. 8 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

- 2.8.1. Normativa e competenza
- 2.8.2. Fanghi
- 2.8.3. Rifiuti speciali, tossici e nocivi
- 2.8.4. Spurghi - Trasporto e smaltimento
- 2.8.5. Olii lubrificanti, filtri e batterie per auto usati
- 2.8.6. Controllo e vigilanza

Cap. 9 - Detergenti sintetici

- 2.9.1. Normativa
- 2.9.2. Autorizzazioni sanitarie e obblighi relativi alla produzione, preparazione e confezione di detersivi
- 2.9.3. Attività di vigilanza

Cap.10 - Prodotti fitosanitari

- 2.10.1 Ambito di applicazione
- 2.10.2 Vendita
- 2.10.2.1. Autorizzazione ai locali di vendita
- 2.10.2.2. Abilitazione dei venditori
- 2.10.2.3. Rilevazioni delle vendite
- 2.10.2.4. Registri di carico e scarico
- 2.10.3. Acquisto - autorizzazione
- 2.10.4. Impiego
- 2.10.4.1. Registrazione dei trattamenti
- 2.10.4.2. Modalità di esecuzione dei trattamenti
- 2.10.4.3. Modalità di preparazione delle miscele - C-pontenitori
- 2.10.4.4. Deposito in azienda

CAPITOLO 2

SUOLO

2.2.1. Terreni non edificati

I terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, devono essere conservati costantemente liberi da impaludamenti, da vegetazione infestante nonché rifiuti ed inquinamenti, anche nel sottosuolo, dai proprietari e/o da coloro che ne hanno la disponibilità.

A tal fine i proprietari e/o coloro che ne hanno la disponibilità devono adottare i necessari interventi di risanamento ovvero devono dotare i terreni di canali di scolo o di altre opere idonee mantenendoli in buono stato di efficienza.

2.2.2. Irrigazioni

Le irrigazioni, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, sono permesse solo in località distanti dall'abitato agglomerato purché l'acqua abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti od inconvenienti igienici di qualsiasi natura.

Sono vietate le irrigazioni dei terreni contigui alle abitazioni sparse quando queste non siano convenientemente protette e possa derivare umidità ai muri delle abitazioni stesse.

2.2.3. Coltivazioni a riso

Qualora il terreno venga utilizzato per la coltivazione del riso, devono essere applicate le speciali norme vigenti in materia.

2.2.4. Utilizzazione a scopo agronomico dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

L'utilizzazione a scopo agronomico dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici è normata dalla L.319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla specifica normativa regionale in materia e dal presente regolamento.

A seguito della necessità di particolare tutela delle risorse idriche sotterranee nonché della salute pubblica il Sindaco dispone specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi ai sensi dell'art.26 della L.319/76.

2.2.5. Compost

Il compost deve corrispondere alle caratteristiche previste dalla delibera del C.I. di cui all'art. 5 del DPR 915/82 del 27/07/84 nonché del D. Leg. 99/92 e secondo le modalità stabilite dalle stesse normative.



2.2.6. Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi

I fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi, sono classificati e disciplinati secondo la Legge 748/84.

Da essi sono escluse tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici.

2.2.7. Stoccaggio di liquidi inquinanti

Fatte salve le prescrizioni del D.M. 31/07/34, al fine di prevenire inquinamenti del suolo e del sottosuolo, i nuovi impianti per lo stoccaggio di liquidi inquinanti, devono essere approvati dal Servizio n.1 della USSL, sulla base di un progetto a firma di un tecnico abilitato.

I nuovi impianti devono rispettare le prescrizioni di seguito indicate, ferma restando l'ottemperanza alle norme vigenti, in particolare in materia di sicurezza (prevenzione incendi, misure contro l'accumulazione di cariche elettrostatiche, protezione elettrica, ecc.).

Ai fini del presente regolamento, si intende per impianto l'insieme dei contenitori di stoccaggio e delle tubazioni annesse.

Si intende interrato l'impianto, o la parte dell'impianto, di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile almeno il 90% della superficie esterna; si intendono altresì interrati i contenitori verticali poggianti direttamente o tramite platea cementizia sul terreno in quanto non ispezionabili come precedentemente definito.

Si intendono liquidi inquinanti quelli che possono alterare le caratteristiche organolettiche e/o chimico fisiche previste dalla normativa concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Gli impianti devono avere caratteristiche di resistenza ed essere realizzati con materiali compatibili con le sostanze contenute e devono essere realizzati preferibilmente fuori terra.

I contenitori di stoccaggio devono essere collocati in uno o più bacini di contenimento a perfetta tenuta, di norma privi di condotti fissi di scarico, realizzati in materiale inattaccabile dalle sostanze stoccate ed aventi superfici lisce e impermeabili; ogni bacino di contenimento deve avere un volume utile almeno pari al 50% della capacità complessiva dei contenitori nello stesso collocati e, in ogni caso, almeno pari alla capacità del contenitore più grande.

Tutti i contenitori fissi di liquidi inquinanti aventi capacità superiore a 1000 litri devono essere dotati di opportuno dispositivo antitraboccamento, che limiti la possibilità di riempimento al 90% della capacità, nonché di opportuno dispositivo di compensazione della pressione che eviti, nel rispetto altresì della vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, anomale condizioni di sovrappressione o di vuoto nelle fasi di trasferimento del liquido ovvero per variazioni di pressione o di temperatura.

E' altresì ammessa la realizzazione di nuovi impianti parzialmente o totalmente interrati solo se rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) impianti collocati all'interno di bacini di contenimento riempiti di materiale inerte drenante e aventi caratteristiche di resistenza analoghe a quelle previste per i bacini fuori terra; il materiale di riempimento del bacino deve avvolgere tutte le superfici dell'impianto che non siano direttamente visibili; la pavimentazione del bacino deve inoltre presentare una pendenza minima del 2% per il collettamento di eventuali liquidi in un unico punto ove ne sia possibile la verifica, nel caso in cui parte dell'impianto non sia coperto dal materiale di riempimento il volume libero del bacino di contenimento deve essere almeno uguale al volume di liquido contenuto nella parte di impianto non coperta;
- b) impianti a doppia parete, con controllo in continuo della tenuta dell'intercapedine mediante sovrappressione con gas inerti secchi ovvero epressione, ovvero mediante riempimento con liquido non corrosivo né congelabile nelle normali condizioni di esercizio.
Il sistema di controllo deve essere collegato a un sistema di allarme sonoro e/o visivo e periodicamente verificato. Soluzioni tecniche e impiantistiche diverse potranno essere adottate previa approvazione del Servizio n.1 dell'Azienda USSL.

I pozzetti di contenimento dei passi d'uomo per l'accesso ai serbatoi interrati devono presentare caratteristiche di inattaccabilità e impermeabilità analoghe a quelle previste per i bacini di contenimento.

I pavimenti, i cortili, i piazzali ove si effettua carico e scarico di liquidi inquinanti devono essere impermeabilizzati e dotati di sistemi di contenimento di eventuali perdite nonché di opere indipendenti di convogliamento e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, nel rispetto delle vigenti normative in materia di rifiuti e inquinamento idrico.

Gli impianti interrati devono inoltre essere adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche trasmesse qualora l'area sovrastante sia accessibile al passaggio di veicoli.

Gli impianti esistenti devono adeguarsi alle prescrizioni relative agli impianti nuovi, per quanto tecnicamente possibile, entro un periodo stabilito dal Sindaco, su parere del Servizio n.1, dell'Azienda USSL in relazione al rischio ambientale connesso con lo stato di conservazione dell'impianto, alla natura dei liquidi contenuti, alle risultanze delle prove di tenuta, nel rispetto comunque delle seguenti indicazioni:

- a) lo stoccaggio di rifiuti speciali e di liquidi classificati tossici e corrosivi dalle vigenti normative in materia di imballaggio ed etichettatura, è consentito solo in impianti aventi le caratteristiche previste per quelli nuovi;
- b) non è di norma consentito lo stoccaggio di liquidi inquinanti in contenitori che, per ragioni tecnologiche, siano tenuti in sovrappressione ovvero in tubazioni in cui il trasferimento del liquido avviene a mezzo di pressione, senza che gli impianti abbiano le caratteristiche previste per quelli nuovi;

- c) E' consentito lo stoccaggio di liquidi inquinanti in impianti interrati a parete semplice e privi dei bacini di contenimento previsti per i nuovi impianti interrati purché il responsabile dell'impianto documenti che lo stesso è stato installato da non più di 20 anni qualora contenga liquidi classificati nocivi o irritanti e da non più di 30 anni negli altri casi e che non sussistano particolari rischi ambientali.

Tutti gli impianti esistenti con le suddette caratteristiche vanno comunque sottoposti a prova di tenuta da effettuarsi con frequenza almeno annuale, secondo le modalità indicate dall'Azienda USSL, ivi compresa la possibilità di autocertificazione, previa presentazione alla stessa Azienda USSL, di una relazione esplicativa sulla scelta del metodo.

Frequenze diverse, comunque non oltre 5 anni, potranno essere previste solo realizzandosi specifiche opere di prevenzione, protezione o controllo, quali sistemi di protezione catodica, prove strutturali, pozzi spia.

E' fatto obbligo ai responsabili degli impianti esistenti di fornire, su richiesta dell'Azienda USSL, la descrizione delle caratteristiche costruttive e d'uso.

Per l'esercizio di impianti nuovi interrati dovrà pervenire all'Azienda USSL dichiarazione del costruttore e/o installatore ovvero tecnico abilitato che l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato.

E' fatto obbligo ai responsabili degli impianti di stoccaggio di comunicare, entro 15 giorni, all'Azienda USSL l'avvenuta cessazione d'uso.

2.2.8. Accumulo in spazi aperti

L'accumulo in spazi aperti di sostanze pericolose non deve comportare alcuna dispersione ambientale.

2.2.9. Scarichi sul suolo e nel sottosuolo

2.2.9.1. Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo

Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di qualsiasi tipo di insediamento e delle pubbliche fognature sono regolati dalla Legge n.319/76 e della L.R. 62/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2.9.2. Scarichi nel sottosuolo

E' proibito l'utilizzo, in forma diretta o indiretta, di pozzi perdenti di qualsiasi tipo e profondità per lo smaltimento di rifiuti liquidi sia industriali che civili.

I pozzi perdenti esistenti devono essere inattivati e chiusi a perfetta regola d'arte previa comunicazione agli uffici Comunali competenti, i quali sentito il